

Udine, 7 febbraio 2019

## **CCNL edilizia: sottoscritto accordo su nuove forme di welfare**

Il 31 gennaio 2019 è stato sottoscritto il verbale integrativo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili e delle Piccole e Medie Imprese Industriali dell'edilizia ed affini tra le Associazioni artigiane dell'edilizia (ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI) e le Organizzazioni Sindacali di categoria riguardante nuove forme di welfare contrattuale.

Si tratta pertanto di un testo che integra il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e che introduce tre nuovi Fondi.

### **1) FONDO SANITARIO**

Le parti hanno stabilito di partecipare, quali parti costituenti, al Fondo sanitario nazionale edile per l'assistenza sanitaria integrativa di settore (Sanedil), volto ad erogare agli operai e agli impiegati le medesime prestazioni. Le parti hanno previsto quindi che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro a favore degli operai iscritti alle Casse Edili e alle Edilcasse pari allo 0,60 da versare su un minimo di 120 ore, con decorrenza 1° gennaio 2019 e da quantificare sulle seguenti voci retributive: Minimo; Contingenza; Edr e Its. Il contributo sarà versato per il tramite delle Casse Edili o Edilcasse. Nel verbale le parti precisano però che sino all'avvio fattuale del Fondo sanitario nazionale l'aliquota del contributo è quantificata nello 0,35% e solo da tale avvio le imprese inseriranno nelle buste paga il complessivo contributo dello 0,60%.

Per gli impiegati, la contribuzione, da versarsi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 è fissata nello 0,52% e da quantificare sulle seguenti voci retributive: Minimo; Contingenza; Edr e Premio di produzione per poi scendere allo 0,26% con decorrenza dal mese di aprile 2019.

### **2) FONDO PREPENSIONAMENTI**

Le parti hanno convenuto di istituire un Fondo nazionale prepensionamenti (già Fondo per i lavori usuranti e pesanti) per favorire il raggiungimento del pensionamento anticipato ai lavoratori che abbiano i requisiti da individuare con specifica regolamentazione. L'aliquota contributiva prevista per questo fondo è stata fissata allo 0,20% calcolata sugli elementi previsti al punto 3 dell'art. 25 del CCNL vigente (quindi su: paga base di fatto; indennità di contingenza; indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale) e con decorrenza gennaio 2019.

### **3) FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE**

Le parti hanno convenuto di istituire un Fondo finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore attraverso un contributo pari allo 0,10% da calcolarsi sulle seguenti voci retributive: Minimo; Contingenza; Edr ed Its. Un tanto con decorrenza 1° gennaio 2019.

Considerata la tempistica di sottoscrizione dell'accordo hanno convenuto che sia possibile inserire nella busta paga del mese di febbraio 2019 il recupero del mese di gennaio, laddove non eseguito.

Per i soli mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 le aziende sono inoltre chiamate a versare un contributo aggiuntivo di dotazione pari allo 0,55% (di cui lo 0,35% a favore del Fondo Sanitario; lo 0,10% del Fondo Pre pensionamenti e lo 0,10% del Fondo Incentivo Occupazione) da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: Minimo; Contingenza; Edr ed Its.

*(Fonti: Verbale integrativo 31/01/2019 dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili e delle Piccole e Medie Imprese Industriali dell'edilizia ed affini ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAA)*